

SCHEDA

Oggetto: Criteri di valutazione comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 comma 6 D.P.C.M 10 aprile 2020.

1. Ai fini della valutazione delle comunicazioni in oggetto verranno tenuti in considerazione i seguenti principi di carattere generale:
 - a. esistenza alla data di produzione della comunicazione di un impianto a “ciclo produttivo continuo” secondo quanto definito all'articolo 2 del D.M. 11 dicembre 1996 ovvero, alternativamente:
 - (1) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - (2) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;;
 - b. esigenza di garantire al massimo l'efficacia delle misure di contenimento, per cui andrà accertata:
 - (1) la indifferibilità della attività comunicata;
 - (2) in presenza di più linee di produzione la possibilità di garantire la prosecuzione limitatamente alle attività a “ciclo continuo” e quelle strettamente correlate, oggetto della comunicazione;
 - (3) il rispetto delle disposizioni in essere per la tutela della salute dei lavoratori impiegati nell'attività oggetto di comunicazione.

2. Alla luce di tali principi, il percorso di analisi delle comunicazioni verrà così sviluppato:
 - a. controllo formale delle singole comunicazioni concernente l'utilizzo del format predisposto e reso fruibile su apposito link istituzionale dell'Ufficio Territoriale di Governo. Come indicato nelle istruzioni di compilazione il modello dovrà essere completo in ogni sua parte di interesse ed integrato con la seguente documentazione:
 - (1) copia di un documento di identità valido del richiedente;
 - (2) visura camerale e/o altro documento che attesti il codice Ateco dell'attività economica svolta e l'effettiva data di decorrenza;
 - (3) documentazione idonea a dimostrare la continuità del ciclo produttivo secondo quanto richiamato sub 1 lett. a., specificando i potenziali gravi pregiudizi cui soggiacerebbe l'impianto in caso di interruzione della produzione, ovvero il pericolo di incidenti;

L'eventuale carenza delle dichiarazioni e/o di documentazione allegata sarà oggetto di apposita richiesta di integrazione da riscontrare entro il brevissimo termine che sarà indicato in apposita comunicazione all'interessato;
 - b. eventuale controllo sostanziale che si svilupperà attraverso la verifica “sul campo” da parte delle Autorità deputate ad assicurare il corretto assolvimento delle disposizioni in

materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID -19, anche mediante visite ispettive presso le aziende autorizzate;

Quanto comunicato alla Prefettura potrà essere oggetto di controlli ex post al fine di verificare la sussistenza di dichiarazioni mendaci e l'inosservanza agli ordini imposti dall'Autorità.

3. Le domande esaminate a seguito di specifica istruttoria saranno definite con le seguenti modalità:
 - a. **esito favorevole** alla prosecuzione: **NON sarà inoltrata alcuna comunicazione** al titolare dell'attività economica richiedente valendo il c.d. silenzio assenso;
 - b. **esito favorevole limitatamente alla necessità della prosecuzione della sola attività che implica la lavorazione nell'ambito di un "ciclo produttivo continuo" e quelle ad essa strettamente correlata:** sarà inoltrata apposita comunicazione all'interessato con cui lo stesso verrà autorizzato a svolgere le specifiche attività;
 - c. **esito sfavorevole:** sarà inoltrata apposita comunicazione che determinerà la sospensione dell'attività economica nelle seguenti circostanze:
 - (1) mancanza dei requisiti di cui al citato D.M. 11 dicembre 1996;
 - (2) domande presentate con modelli difformi da quello messo a disposizione dalla Prefettura di Ragusa;
 - (3) domande incomplete o carenti di documentazione allegata, anche a seguito di richiesta di integrazione. Non è preclusa la possibilità di riproporre una nuova istanza munita di tutti i requisiti richiesti.